



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) SIRGIOVANNI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) RECINTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CHERTI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GIUSEPPE RECINTO

Seduta del 22/02/2018

FATTO

- .1 - Il ricorrente, titolare di un prestito finalizzato, deduce quanto segue:
- in data 30.03.2017 veniva richiesta la cancellazione/rettifica delle “segnalazioni di tipo negativo” esistenti presso la banca dati ‘Crif’ a suo nome;
 - la scadenza contrattuale era prevista per il 16.04.2013;
 - i dati, “anche nella presunta ipotesi di inadempimenti non regolarizzati”, dovevano essere cancellati entro 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto (art. 6, comma 5, Codice SIC);
 - l’intermediario, “asserendo la legittimità della segnalazione contestata”, ha prodotto “lettere al preavviso, peraltro non recapitate per compiuta giacenza, ma che nulla hanno a che vedere con la motivazione di cui alla richiesta di cancellazione dei dati contestati”, ossia con l’obbligo di provvedere “decorsi 36 mesi dalla data di scadenza termine”;
 - in data 26.04.2017 Crif confermava la presenza della segnalazione oggetto di contestazione;
 - la condotta dell’ente segnalatore e della Crif, “soggetti assolutamente non collaborativi, ha impedito che la presente controversia si resolvesse in via stragiudiziale”, a nulla essendo “valsi i vari tentativi [...] di chiudere in bonis la questione”;
 - il comportamento descritto “è in palese violazione” della normativa sul trattamento dei dati personali, nonché della giurisprudenza e delle decisioni ABF in materia;



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- dunque, tale condotta viola i previsti tempi di conservazione, ed, in particolare, l'art. 6, comma 5, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, in virtù del quale "Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto";
- la resistente, "non dando seguito alla legittima richiesta della copia dei contratti richiesti e dell'autorizzazione al trattamento dei dati personali viola le regole di correttezza e buona fede, lealtà e cooperazione" (cfr. art. 1175 cod. civ.), dovendo le parti tenere un atteggiamento "improntato a lealtà e collaborazione", anche in relazione ai doveri di solidarietà ex art. 2 Cost. ed artt. 1175 e 1375 cod. civ., in ossequio ad un "dovere reciproco di collaborazione";
- l'intermediario, inoltre, non si è attenuto alle regole specifiche di diligenza proprie della esecuzione di un'attività qualificata, secondo il paradigma del c.d. *bonus argentarius*.
Il ricorrente chiede, pertanto:
 - la cancellazione di ogni segnalazione pregiudizievole a suo carico;
 - la condanna dell'intermediario al risarcimento dei danni e al rimborso delle spese legali.

.2 - Nelle controdeduzioni, l'intermediario deduce ed eccepisce che:

- il cliente "era stato dichiarato decaduto dal beneficio del termine ed adeguatamente informato in merito con invio di apposite raccomandate, contenenti anche il preavviso ex art. 4 comma 7", che non venendo ritirate, venivano "restituite per compiuta giacenza";
- "Nel luglio 2013 la posizione veniva classificata a sofferenza [...] e, perdurando lo stato di insolvenza, ceduta nel mese di aprile 2016";
- il ricorso verte sulla richiesta di cancellazione delle evidenze presenti nella banca dati CRIF, "non per mancato preavviso, ma unicamente sul presupposto che [...] sarebbero decorsi i 36 mesi dalla data di scadenza del contratto";
- nel caso in esame si è in presenza di "altre vicende rilevanti in relazione al pagamento" in virtù dell'art. 6, comma 5, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, ossia "la classificazione a sofferenza del luglio 2013 e la cessione del credito dell'aprile 2016", quest'ultima "da intendersi quale termine per la decorrenza dei previsti 36 mesi";
- "a fronte di istanza presentata" al Garante "per medesima fattispecie", esso si è "pronunciato confermando la correttezza" di tale "interpretazione e applicazione della norma";
- le spese legali non possono essere riconosciute, "non essendo necessaria l'assistenza tecnica nel procedimento", e non essendo la questione particolarmente complessa;
- nel caso di specie si tratta di "lite seriale, laddove la fattispecie manca del tutto di quella complessità", che giustificerebbe il ricorso ad assistenza tecnica.
Chiede, quindi, che il ricorso sia respinto, in quanto del tutto infondato.

. 3 - Nelle repliche, il ricorrente deduce, in particolare, che:

- l'interpretazione della normativa sulla *privacy* fornita da controparte è "errata e fuorviante";



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

- i dati contestati “dovevano essere cancellati entro 36 mesi dalla data di scadenza contrattuale”, poiché il termine era scaduto a prescindere dal fatto che la cessione risalisse ad aprile 2016;

- la resistente non ha indicato “in alcun modo la data di iscrizione [...] dei dati riferiti all’istante”.

Insiste, quindi, “per l’integrale accoglimento del ricorso”, rendendo “nota la disponibilità alla rinuncia al prosieguo del ricorso in caso di spontanea cancellazione”.

DIRITTO

Il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni.

Invero, ad avviso della parte ricorrente, la segnalazione sarebbe illegittima, in quanto sarebbero stati violati i previsti tempi di conservazione, ed, in particolare, l’art. 6, comma 5, del Codice di deontologia e di buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti, in virtù del quale “Le informazioni creditizie di tipo negativo relative a inadempimenti non successivamente regolarizzati possono essere conservate nel sistema di informazioni creditizie non oltre trentasei mesi dalla data di scadenza contrattuale del rapporto oppure, in caso di altre vicende rilevanti in relazione al pagamento, dalla data in cui è risultato necessario il loro ultimo aggiornamento, o comunque dalla data di cessazione del rapporto”.

In particolare, il ricorrente ritiene che il suddetto termine di 36 mesi sia già scaduto, in quanto nel caso di specie andrebbe fatto decorrere dal termine di scadenza del contratto, oppure da quello del passaggio a sofferenza, avvenuto nel 2013.

Tuttavia, parte resistente ha versato in atti la prova che nell’aprile 2016 ha provveduto a cedere a terzi il credito oggetto della presente controversia, sì che, come eccepito dal medesimo intermediario, essendosi in presenza di “altre vicende rilevanti in relazione al pagamento” ai sensi dell’art. 6, comma 5, Codice SIC, il termine di 36 mesi va fatto decorrere da tale data, ovvero dall’ultimo necessario aggiornamento dei relativi dati, con conseguente scadenza nell’anno 2019.

Una prospettiva, questa, avvalorata anche dal Garante per la protezione dei dati personali relativamente ad una medesima fattispecie, così come si evince dal relativo provvedimento (prot. U. 0003302 del 08/02/2016) versato in atti dalla parte resistente.

Pertanto, sulla base di tutto quanto innanzi rilevato, risultando legittima la segnalazione, ed essendo assorbita anche ogni altra ulteriore domanda, il ricorso deve essere respinto.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio respinge il ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MAURIZIO MASSERA